



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

con sede in Via Vincenzo Bellini, 16, 00198 Roma RM,

Codice fiscale: 80218690586

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Presidente Dott. Gianni Letta/ Direttore Prof.ssa Daniela Bortignoni

E

SOGGETTO OSPITANTE

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE

Con sede legale in Piazza Beniamino Gigli, 7-00184 Comune Roma, Provincia RM

Codice fiscale: 00448590588 Partita I.V.A.: 00896251006

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Sovrintendente Francesco Giambrone

PREMESSO CHE

la Fondazione, in piena aderenza con le finalità istituzionali, a corredo dell'attività principale svolta in sede, ha realizzato e prevede di realizzare iniziative e progetti di rilevante interesse per la diffusione dell'arte musicale.

Che l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" fa parte dell'Alta Formazione Artistica e Musicale - di livello Universitario - come unico Istituto statale del settore per la formazione di Attori e Registi di teatro; che è finanziata congiuntamente dal MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) e dal MIC (Ministero della Cultura) e che la sua attività formativa e culturale è stata centrale ed è centrale in Italia sia per la trasmissione del patrimonio teatrale tradizionale che per il suo rinnovamento attraverso la sperimentazione e la ricerca.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante **FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE**

si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore **ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"**.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato dal Consiglio Accademico, elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato dagli indirizzi regionali, le parti concordano che
non è prevista un'indennità obbligatoria. Resta salva la possibilità di definire un'eventuale indennità di partecipazione a carico del soggetto ospitante.
 - 1.1. L'eventuale indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
 - 1.2. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) Presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal **soggetto promotore**.
 - b) Presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **soggetto promotore**.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il **soggetto ospitante:**

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la **durata di tre anni dalla data di sottoscrizione** e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio


Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Roma, 23/09/2025

Il soggetto promotore	ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"	Il Presidente Gianni Letta 
Il soggetto ospitante	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE	Il Sovrintendente Francesco Giambone  

